



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
Servizio Trasporti

ORDINANZA N. 10/2017

PROT. 7008

OGGETTO: SP 3 di Crocetta d'Orero - Istituzione del limite massimo di velocità 40 km/h lungo i tratti correnti all'esterno dei centri abitati del Comune di Serra Riccò e compresi tra le progressive km 4+050 (fine centro abitato di Pedemonte) e km 11+680 (inizio centro abitato di Crocetta) e del limite massimo di velocità di 50 km/h lungo il tratto corrente all'esterno dei centri abitati del Comune di Casella e compreso tra la progressiva km 12+200 (fine centro abitato di Cortino) e km 13+224 (fine strada provinciale).

IL DIRIGENTE

Considerato che, secondo l'indagine ISTAT-ACI riferita al 2012 (pubblicata in data 11/11/13), le cause principali di incidenti riferibili alle caratteristiche della strada sono da imputare alle condizioni della pavimentazione ed allo stato del fondo stradale;

Visto il Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana dell'allora Provincia (attualmente Città Metropolitana) di Genova approvato con D.C.P. n° 54 del 01/10/08;

Verificato l'intero tracciato stradale della SP 3 di Crocetta d'Orero;

Considerato che, nel tratto compreso tra le progressive km 4+050 (fine centro abitato di Pedemonte) e km 11+680 (inizio centro abitato di Crocetta), le caratteristiche della SP 3 di Crocetta d'Orero (tracciato, larghezza della carreggiata, raggi di curvatura, configurazione plano-altimetrica, opere connesse, ecc.) sono assimilabili a quelle di una strada realizzata con velocità di progetto pari a 40 km/h;

Considerato inoltre che, nel tratto compreso tra la progressiva km 12+200 (fine centro abitato di Cortino) e km 13+224 (fine strada provinciale), le caratteristiche della SP 3 di Crocetta d'Orero (tracciato, larghezza della carreggiata, raggi di curvatura, configurazione plano-altimetrica, opere connesse, ecc.) sono assimilabili a quelle di una strada realizzata con velocità di progetto pari a 50 km/h;

Viste le condizioni del manto stradale nel medesimo tratto non sempre ottimali;

Ritenuto necessario prevedere, in attesa di poter realizzare gli opportuni ripristini, disposizioni che possano garantire agli utenti della strada la massima sicurezza possibile nel corso della circolazione;

Considerato opportuno istituire, in conformità alle caratteristiche della SP 3, il limite massimo di velocità di 40 km/h nei tratti della SP 3 di Crocetta d'Orero correnti all'esterno dei centri abitati e compresi tra le progressive km 4+050 (fine centro abitato di Pedemonte) e km 11+680 (inizio centro abitato di Crocetta) e del limite massimo di velocità di 50 km/h lungo il tratto corrente all'esterno dei centri abitati del Comune di Casella e compreso tra la progressiva km 12+200 (fine centro abitato di Cortino) e km 13+224 (fine strada provinciale);

Visto l'art 6, comma 4, lettera "b" e l'art 142, comma 2 del D. Lgs. 30/04/92 n° 285 "Nuovo Codice della Strada";

Richiamato l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/03/01 n° 165;

ORDINA

dal 10/02/2017

l'istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h lungo i tratti della SP 3 di Crocetta d'Orero compresi tra le progressive km km 4+050 (fine centro abitato di Pedemonte) e km 11+680 (inizio centro abitato di Crocetta), correnti all'esterno dei centri abitati;

l'istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h lungo il tratto della SP 3 di Crocetta d'Orero compreso tra la progressiva km 12+200 (fine centro abitato di Cortino) e km 13+224 (fine strada provinciale), corrente all'esterno dei centri abitati.

Per quanto riguarda i tratti della SP 3 compresi tra le progressive km 4+050 e km 11+765 e delimitati a "centro abitato" ai sensi dell'art. 4, il Comune di Serra Riccò potrà emettere, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3 del suddetto D. Lgs. 30/04/92 n° 285, analoga ordinanza, di istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h, in coerenza con la presente che costituisce esplicito e preventivo parere favorevole al riguardo.

Le prescrizioni della presente Ordinanza saranno rese note mediante l'impianto dei prescritti segnali.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, il mancato rispetto della quale comporta la sanzione prevista all'art. 142, comma 7, 8 e 9 del D. Lgs. 30/04/92 n° 285.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs 30/04/92 n° 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16/12/92 n° 495.

07/02/17

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

(Dott. Mauro Cuttica)

[documento firmato digitalmente]

PU/